

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO-

UNIVERSITARIA [....] E DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE

TOSCANA.

TRA

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria [.....], di seguito denominata "AOU....", C. F. e P.IVA, con sede legale in [.....], [PROVINCIA], legalmente rappresentata dal [.....], nato [.....] a, domiciliato per la carica presso la sede suddetta, che interviene in questo atto non in proprio, ma nella sua esclusiva qualità di Direttore Generale, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto, in esecuzione della deliberazione D.G. del con la quale è stato disposto di stipulare la presente convenzione, approvandone lo schema;

E

Il Consiglio regionale della Toscana – Difensore civico regionale (codice fiscale 01386030488) con sede in Firenze, Via Cavour n. 2, in seguito indicato come "Difensore civico", rappresentato dal dirigente regionale Luciano Moretti il quale interviene al presente atto in qualità di dirigente del Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore civico, al Garante dei detenuti e all'Autorità per la partecipazione, autorizzato, ai sensi della Legge Regionale 1/2009, ad impegnare legalmente e formalmente il Consiglio medesimo per il presente atto;

PREMESSO CHE:

- la Regione Toscana è stata, nel 1971, la prima regione italiana ad inserire nel proprio Statuto la figura del Difensore civico, eletto nel 1974;
- la L.R. 19/2009 art. 17.1 lett. "b" affida in via esclusiva al Difensore Civico

della Regione Toscana il riesame delle questioni relative a casi di responsabilità professionale dei sanitari delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Toscana nonché delle Strutture private della Toscana e le segnalazioni possono riguardare anche episodi accaduti fuori Toscana;

- lo Statuto della Regione Toscana all'art. 56, stabilisce che "il Difensore civico regionale garantisce a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, svolgendo anche attività di mediazione e intervenendo d'ufficio o su richiesta dei soggetti che vi hanno interesse";

- la L.R. 19/2009 "*Disciplina del Difensore Civico regionale*", in particolare il CAPO III, art. 18, comma 1, lettera b), prevede che il Difensore civico, nell'istruttoria delle pratiche, oltre all'esercizio dei poteri di cui all'art.8, "... può approfondire la questione avvalendosi della collaborazione tecnico - professionale di operatori sanitari, con particolare riferimento ai medici legali dipendenti da azienda diversa da quella coinvolta, anche attivando apposite convenzioni" ;

-La L. 24/2017 prevede all'art. 2 che le Regioni possano affidare al Difensore civico le funzioni di Garante di Diritto alla Salute e che il Difensore civico abbia, rafforzando così quanto già previsto dalla Legislazione della Regione Toscana;

- la D.G.R.T. n. 462 del 2004 "*Direttive regionali per l'esercizio della tutela degli utenti del Servizio Sanitario della Toscana*", così come confermato dall' art. 33 c.2 della L.R. 19/2009, conferisce al Difensore Civico la competenza ad esaminare i reclami concernenti la responsabilità professionale degli operatori sanitari;

- L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha autorizzato la spesa prevista dal Programma di Attività del Difensore civico 2018 – 2019 la stipula di convenzioni fra il Difensore civico e le AOU della Toscana per le finalità sopraindicate;

CONSIDERATO CHE

- le suddette disposizioni specificano che, nell'esame del singolo caso, anche al fine di fornire indicazioni in merito all'approfondimento della questione in sedi opportune, il Difensore Civico si avvale della collaborazione tecnico - professionale di operatori in servizio Sanitario;

- presso le predette Aziende Sanitarie non sono reperibili tutte le competenze specialistiche spesso necessarie al medico-legale per il corretto inquadramento dei casi;

- in virtù di quanto previsto dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" attribuendo valenza generale agli accordi organizzativi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, per soddisfare interessi pubblici rimessi alle loro valutazioni;

- l'economicità di un siffatto sistema convenzionale è sempre uno dei criteri fondamentali che regolano l'azione amministrativa;

- sia il Consiglio regionale che l'AOU sono enti dotati di personalità giuridica pubblica pertanto, nel caso di specie, vi sono i presupposti per il ricorso allo strumento convenzionale previsto dal citato art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- il Consiglio Regionale della Toscana e l'AOU intendono procedere alla stipulazione di un accordo al fine di attuare, tramite le attività previste dalla presente convenzione, una cooperazione finalizzata al perseguimento di obiettivi comuni inerenti la tutela degli utenti che si rivolgono al Difensore civico e la soluzione non contenziosa di potenziali controversie con il sanitario e la possibilità di usufruire delle competenze del Difensore civico e del suo ufficio

per attività di consulenza e formazione;

- l'attività oggetto della presente convenzione è priva di carattere imprenditoriale, strettamente connessa a garantire il perseguimento di finalità pubbliche di comune interesse, in un ambito estraneo a prestazioni riconducibili all'appalto di servizi reperibili sul mercato da operatori economici;

- le attività che l'AOU si impegna a svolgere in base alla presente convenzione comportano dei costi vivi superiori a quelli derivanti dagli impegni assunti dal Difensore civico e che pertanto è opportuno prevedere un parziale ristoro di tali costi a favore dell'AOU;

- in data _____ è stato assunto il decreto dirigenziale n. ____/2019, esecutivo ai sensi di legge;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUNTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto e finalità)

Il presente accordo disciplina la collaborazione tra l'Azienda Ospedaliero - Universitaria [....] e il Difensore Civico regionale in relazione a casi di reclami nei confronti di professionisti che operano principalmente presso altre Aziende Sanitarie o Ospedaliero Universitarie, con esclusione di quelli afferenti all'AOU[...], per trattamenti sanitari che hanno prodotto nei confronti dei pazienti esiti letali o invalidanti, a causa di un loro eventuale non corretto svolgimento.

Art. 2

(Modalità di collaborazione e impegni della parti)

Il Difensore Civico o funzionario dell'ufficio suo delegato, coinvolgerà direttamente la U.O. Medicina Legale dell'AOU[...], nel limite massimo dei casi

stabiliti all'articolo 3. La U.O. Medicina Legale procederà direttamente avvalendosi, se lo riterrà necessario, del supporto tecnico-professionale delle UU.OO. specialistiche di riferimento. La U.O. Medicina Legale, fornirà al Difensore civico un riscontro, entro 60 giorni dalla ricezione del caso, e fatte salve motivate esigenze di approfondimento istruttorio, un'indicazione circa la fondatezza o meno dell'istanza.

Laddove l'indicazione di fondatezza sia positiva la U.O. Medicina Legale si impegna altresì, se necessario chiamando a visita la persona coinvolta, a fornire anche un'indicazione circa la possibile quantificazione del danno.

Laddove l'utente abbia scelto di avvalersi dell'assistenza del Difensore civico ai sensi della D.G.R.T. 1234/2011, la U.O. Medicina Legale procederà altresì a rivalutare il caso alla luce di eventuali argomentazioni negative circa la fondatezza dell'istanza da parte della struttura Medico Legale dell'Azienda di riferimento, o ad una diversa valutazione del danno, collaborando con l'ufficio del Difensore civico nella procedura di accordo fra le parti, nelle forme che saranno meglio valutate congiuntamente caso per caso, anche di concerto con l'Azienda coinvolta.

L'AOU[...] potrà contare sul Difensore civico per attività di formazione e supporto giuridico e potrà utilizzare i dati di cui viene a conoscenza a fini di studi e ricerca in forma anonima.

Art. 3

(Rimborso spese)

Il supporto tecnico-professionale sarà fornito dai professionisti dell'AOU[...] a fronte di un rimborso all'Azienda medesima a titolo di parziale ristoro delle spese sostenute, dell'importo complessivo di € per il 2019 per un numero totale

di casi (€ 300,00 a pratica): l'attività sarà svolta nell'ambito dell'ordinaria attività istituzionale. La somma di cui sopra è comprensiva degli eventuali costi di trasferta del personale medico legale presso le strutture di altre Aziende per la trattazione dei casi, che saranno coperti dall'Azienda Ospedaliero Universitaria ed è corrisposta, con cadenza trimestrale.

Le fatture emesse dalla AOU dovranno essere intestate a Consiglio Regionale della Toscana – Via Cavour n. 2 – 50129 FIRENZE e devono essere trasmesse, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n.55/2013. Per le finalità di cui sopra si comunica che il CUU Codice Univoco Ufficio del Consiglio Regionale della Toscana al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente: WJLHMA. Al fine della corretta assegnazione della fattura elettronica si fa presente che deve essere inserito il Codice n. nella sezione "Dati ricezione" campo "Codice commessa o convenzione".

Art. 4

(Durata)

La presente convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione al 31/12/2019.

Art. 5

(Recesso)

Le parti hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione nel caso di ripetuta e ingiustificata inosservanza degli impegni reciprocamente assunti, mediante preavviso di 30 giorni, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC.

Il recesso dalla convenzione non comporterà alcun diritto di parte di avanzare nei confronti dall'altra pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori a

quanto convenuto a titolo di parziale ristoro delle spese sostenute per le attività svolte antecedentemente.

Art. 6

(Trattamento dati personali)

Per le informazioni di cui venissero a conoscenza nell'esecuzione del presente atto, le parti si impegnano alla massima riservatezza ed al rispetto del segreto professionale, ed al rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di dati personali e sensibili" e successive modifiche.

L'AOU è nominata responsabile esterno per il trattamento dei dati personali ad essa comunicati per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 7

(Norme finali)

Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione si rinvia, laddove applicabili, alle disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del c.c..

Art. 8

(Registrazione e bollo)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 634/72 e successive modifiche a cura e spese della parte richiedente. L'imposta di bollo è a carico della AOI...

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria

Il Direttore Generale

[.....]

Per il Consiglio regionale della Toscana

Il dirigente del Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche.

Assistenza al Difensore civico, al Garante dei detenuti e all'Autorità per la partecipazione

Dott. Luciano Moretti